

TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:

- Saverio Umberto de Simone - Presidente
- Cristina Fasano - Componente
- Emanuele Pinto - Relatore ed estensore

pronuncia la seguente

SENTENZA

definitiva nel procedimento iscritto al n. .../2018 R.G. e promosso

da

D.B. (...), rappresentato e difeso da Avv. ...

-parte attrice-

contro

D.A. (...) e D.F. (...), rappresentati e difesi da Avv. ...

-parti convenute-

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.

I.1.- D.B. ha adito questo Tribunale deducendo di essere figlio di B.L. (Á: Carbonara di Bari, 16.02.1939 - Ω: V., 12.11.2015). Ha precisato che i convenuti D.A. e D.F. sono suoi germani e che la de cuius è deceduta vedova.

Ha dedotto che la madre B.L. ha disposto dei suoi beni (id est, un appartamento con box pertinenziale in V., un fondo rustico in agro di Bari e un appartamento in Carbonara di Bari comprensivo dei beni mobili di arredo) con testamento pubblico del 19.10.2000. Ha precisato che alla morte della madre quest'ultima era altresì titolare di due conti correnti presso U.B. e P.I. S.p.a..

Ha sostenuto di essere stato leso nella sua quota di legittima dalle disposizioni testamentarie.

Ha precisato che i convenuti, già prima del decesso dei genitori, avevano l'uso degli immobili caduti in successione.

Ha concluso domandando: la declaratoria di nullità ed inefficacia del testamento materno per violazione della quota di legittima; la riduzione delle disposizioni testamentarie materne con reintegrazione in natura della propria quota di riserva ovvero, in caso di indivisibilità dei beni, lo scioglimento della comunione ereditaria; la divisione delle somme di cui ai conti correnti facenti capo alla de cuius; la condanna dei convenuti al pagamento della somma di Euro 11.687,50 a titolo di "godimento degli immobili"; la rifusione delle spese del procedimento di mediazione. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore anticipatorio (atto di citazione notificato il 30.08.2018).

I.2.- D.A. e D.F. si sono costituiti in giudizio dichiarando di aderire alla domanda di accertamento della lesione della quota di riserva dell'attore contestando tuttavia le restanti prospettazioni. Hanno offerto in via transattiva la somma onnicomprensiva di Euro 41.542,00.

Hanno precisato che successivamente all'apertura della successione, giusta atto pubblico di permuta del 24.04.2017 (in atti), si sono reciprocamente trasferiti la piena proprietà degli immobili a loro rispettivamente pervenuti per successione materna.

Hanno censurato l'infondatezza dell'avversa domanda di nullità della scheda testamentaria nonché la misura di 1/3 pretesa dall'attore affermando piuttosto diritti entro la quota di 1/3 di 2/3.

Hanno allegato che la de cuius era altresì contitolare con entrambi di un libretto di risparmio postale nonché contitolare con il solo D.F. di un conto corrente bancario. Hanno precisato di aver provveduto al pagamento di spese e oneri connessi al decesso della madre attingendo dalla provvista ad ella riferibile di cui al richiamato conto corrente bancario.

Hanno eccepito la non comoda divisibilità dei beni immobili oggetto di disposizione affermando la facoltà di reintegrare in danaro la quota del legittimario leso.

Hanno altresì eccepito l'infondatezza delle avverse domande di risarcimento da mancato godimento degli immobili nonché di condanna al pagamento delle spese del procedimento di mediazione obbligatoria.

Hanno concluso domandando: l'accertamento della lesione della quota di legittima dell'attore; la riduzione delle disposizioni testamentarie mediante pagamento dell'equivalente in denaro della quota di riserva; il rigetto di ogni altra domanda (comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.11.2018).

I.3.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e gli interrogatori formali dei convenuti. È stata altresì svolta una consulenza tecnica di ufficio per la verifica dei valori delle disposizioni testamentarie. All'udienza del 18.07.2022 sono state precisate le conclusioni nei termini che seguono:

- a) attrice: chiede accoglimento di ogni domanda con vittoria di spese di lite;
- b) convenuti: chiedono la declaratoria del diritto dell'attore nella misura di Euro 49.299,00 ovvero in altra ritenuta di giustizia riportandosi per il resto ai propri scritti difensivi.

All'esito, il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Ciascuna parte costituita ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.

II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.

II.1.- Preliminarmente è utile chiarire che l'attore ha dedotto di essere legittimario della defunta madre B.L. (Á: 16.02.1939 - Ω: 12.11.2015) che ha disposto della maggior parte dei suoi beni per testamento nominando eredi oltre a sé i due germani convenuti.

Ha allegato la violazione della propria quota di riserva domandando la declaratoria di nullità della scheda testamentaria, la ricostruzione a mezzo CTU della massa ereditaria con determinazione delle quote spettanti agli eredi legittimi nonché la riduzione in natura delle disposizioni testamentarie ovvero in caso di indivisibilità dei beni immobili oggetto di disposizione lo scioglimento della comunione ereditaria. Contestualmente ha domandato la ripartizione delle somme di cui ai conti correnti della de cuius previo accertamento della loro esatta consistenza, la restituzione di somme di denaro per mancato godimento dei beni nonché la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese del procedimento di mediazione obbligatoria.

Le domande devono essere meglio qualificate a fronte della irriducibile incongruenza delle conclusioni dell'attore che, da un lato, deduce una devoluzione testamentaria lamentando la lesione della propria quota di riserva e, dall'altro, chiede l'accertamento della nullità del testamento e la determinazione delle quote spettanti agli eredi legittimi: infatti, l'incongruenza sta nel fatto che l'eventuale accertamento della lesione di legittima in nessun caso potrebbe condurre alla declaratoria di nullità del testamento mutando il titolo della devoluzione da testamentaria in legittima.

Deve quindi ritenersi che l'attore abbia proposto in via principale una azione di riduzione delle disposizioni testamentarie con riconoscimento dei propri diritti di legittimario sui beni relitti e con successiva richiesta di divisione; oltre alla declaratoria di apertura della successione legittima con riferimento alle somme giacenti sui conti correnti di cui la de cuius non ha disposto per testamento e all'azione risarcitoria per il mancato godimento di beni comuni.

II.2.- Sempre in via preliminare quanto all'atto pubblico di permuta del 24.04.2017 (in atti) con il quale i convenuti si sono reciprocamente trasferiti i diritti di proprietà sui beni loro rispettivamente pervenuti per successione materna si evidenzia che esso, ferma la sua validità ed efficacia tra le parti convenute, non pregiudica le ragioni del legittimario attore in riduzione atteso che la sentenza che dispone la riduzione è dotata di retroattività reale, ossia produce effetti anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti dal destinatario della disposizione ridotta, salvi gli effetti delle trascrizioni: onde, ai fini del presente giudizio, deve aversi riguardo alle attribuzioni dei beni così come risultanti dall'atto di ultima volontà per cui è causa.

Così logicamente precisate le richieste dell'attore, ogni domanda deve essere singolarmente delibata.

III.- La domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie materne è meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati.

III.1.- Prioritariamente occorre dare atto che l'attore ha domandato l'accertamento della lesione della quota di legittima in conseguenza delle disposizioni testamentarie di cui al testamento pubblico redatto il 19.10.2000 dalla madre B.L. con atto per Notar C.M. in B..

L'attore deposita copia del suddetto testamento e del relativo verbale di registrazione del 19.11.2015 rogato dal medesimo pubblico ufficiale (doc. 4) con cui la de cuius ha inteso assegnare: a) al figlio D.F. la piena proprietà della metà indivisa del fabbricato sito in V., alla Piazza F. di S. n. 4 con pertinenziale box; b) al figlio D.B. la piena proprietà dei 3/4 indivisi del fondo rustico in agro di Bari, c.da D.; c) alla figlia D.A. la piena proprietà dell'intero fabbricato in C. di B., alla via S. n. 46 con pertinenziale box; d) ai figli D.F. e D.A. i beni mobili presenti nella casa di abitazione della stessa al momento del decesso.

Dal tenore letterale del testamento pubblico si ricava che la de cuius ha inteso assegnare a ciascuno dei propri figli beni determinati operando ella stessa una divisione del patrimonio: sicché, a norma dell'art. 588, comma II, c.c., le disposizioni devono intendersi effettuate a titolo universale con la conseguenza che ciascuna delle parti è coerede della defunta e non invece legataria come sostengono i convenuti.

III.2.- Ciò premesso, l'accertamento del diritto alla riduzione richiede i calcoli preliminari dell'asse ereditario della de cuius, delle quote di riserva di ciascuno degli eredi e della porzione disponibile,

da effettuarsi a norma dell'art. 556 c.c. (relictum - debiti + donatum), avendo riguardo al valore dei beni così come stimabile al tempo dell'apertura della successione (id est 12.11.2015).

A tal proposito è necessario fare riferimento ai valori dei beni immobili forniti dalla CTU svolta in corso di causa con le precisazioni che si impongono alla luce della fondatezza delle eccezioni sollevate dalla parte convenuta.

In particolare, nella relazione del 19.10.2020, integrata in data 02.04.2021, il valore degli appartamenti in V. e in Carbonara vengono forniti dalla Consulente sia all'epoca dell'apertura della successione che all'attualità. Epperò solo con riferimento al calcolo attualizzato il valore dell'immobile risente dell'applicazione di taluni coefficienti correttivi. La consulente ha motivato la mancata applicazione dei coefficienti correttivi alla stima relativa al momento dell'apertura della successione in ragione della sua impossibilità di constatare lo stato dei luoghi a quell'epoca. Sennonché, per quanto sia indubbio che la Consulente non potesse constatare lo stato dei luoghi dell'epoca, nondimeno deve osservarsi che i coefficienti di stima si riferiscono a condizioni oggettive dell'immobile che, in parte, restano tali a prescindere dall'epoca di stima (e.g. i coefficienti di illuminazione, planimetrico, di ventilazione e di servitù) e, in altra parte, non sono suscettibili di variazioni decisive in un limitato arco di tempo di quattro anni quale quello che, nel caso di specie, decorre tra l'apertura della successione e l'epoca della stima (e.g. i coefficienti di qualità degli impianti, di eleganza e di abitabilità).

Sicché, di seguito, nel calcolo dei valori degli immobili da considerare ai fini della verifica della lesione di legittima occorrerà comunque applicare i coefficienti utilizzati dalla CTU per la stima attuale; fermi restando gli ulteriori fattori dell'estensione e del valore medio di mercato al secondo semestre 2015.

III.2.1.- Ciò chiarito, quanto al relictum al momento della morte è emersa la prova della proprietà: 1) per un mezzo, del fabbricato sito in V., alla Piazza F. di S. n. 4 con pertinenziale box; 2) per 3/4 indivisi del fondo rustico in agro di Bari, c.da D.; 3) per l'intero fabbricato sito in C. di B., alla via S. n. 46 con pertinenziale box; 4) per i beni mobili della de cuius presso l'immobile di cui al n. 3); 5) per la quota di spettanza del saldo attivo del conto corrente n. (...) acceso presso B.C. pari ad Euro 14.497,43; 6) per la quota di spettanza del saldo del libretto postale n. (...) pari ad Euro 20.814,69.

III.2.1.1.- Il valore delle unità immobiliari di cui si compone il fabbricato in V.A.P.F.D.S. n. 4 deve essere calcolato come segue.

Per l'unità immobiliare di cui al piano rialzato, al valore di (108mq x Euro 1.250,00=) Euro 135.000,00 indicato dalla CTU a pagina 8 della relazione, occorre applicare - in forza di quanto chiarito supra al -III.2. - il coefficiente di (1x0,98x1x1x1 x1x1=) 0,98 indicato a pagina 14 della relazione. Per l'effetto il valore dell'unità immobiliare è (135.000x0,98=) Euro 132.300,00.

Quanto al pertinenziale box può essere considerato il valore di Euro 18.000,00 come indicato in ogni caso dal CTU.

Complessivamente, il valore delle unità immobiliari di cui si compone il fabbricato è pari ad $(132.300+18.000=)$ Euro 150.300,00 e, dunque, la quota parte di un mezzo compresa nel relictum è pari a $(150.300,00/2=)$ 75.150,00.

III.2.1.2.- Il valore del terreno sito in agro di B. alla c.da D. è pacificamente pari ad Euro 2.750,00. E, dunque, la quota parte di tre quarti compresa nel relictum è pari a Euro 2.060,00.

III.2.1.3.- Il valore dell'unità immobiliare in C. di B., alla via S. n. 46 deve essere calcolato come segue.

Al valore di $(172\text{mq} \times \text{Euro } 1.225,00=)$ Euro 210.700,00 indicato dalla CTU a pagina 10 della relazione, occorre applicare - in forza di quanto chiarito supra al -III.2. - il coefficiente di $(0,90 \times 0,90 \times 1 \times 1 \times 0,95 \times 0,90 \times 1=)$ 0,69255 indicato a pagina 17 della relazione. Per l'effetto il valore dell'unità immobiliare è $(210.700 \times 0,69255=)$ Euro 145.900,00 previo arrotondamento.

È utile precisare che con riferimento a tale immobile devono ritenersi non divisibili le osservazioni della parte attrice in ordine alla rilevanza che a fini valutativi assumono le altezze teoriche del piano seminterrato e l'abitabilità del medesimo. Invero al di là di quanto emerge dalla documentazione presso gli Uffici pubblici cui fa riferimento l'attore, la CTU in sede di sopralluogo ha rilevato un'altezza media del seminterrato di 2,50 mt e non ha reperito presso i pubblici uffici alcun certificato di abitabilità: sicché ha giustamente calcolato il valore del bene alla luce dello stato effettivo dei luoghi e a prescindere da quanto diversamente riportato sulla documentazione depositata presso gli enti pubblici. Peraltro la stessa Consulente all'esito del sopralluogo ha anche escluso che il predetto bene sia stato oggetto di modifiche e/o interventi recenti attribuibili al convenuto D.F. che ne ha la disponibilità. Tanto vale ad escludere l'assunto attoreo secondo cui le altezze ivi rilevate siano conseguenza di un preteso innalzamento della pavimentazione posto in essere da D.F. e a ritenere che lo stato dei luoghi rinvenuto dal CTU sia lo stesso esistente al momento dell'apertura della successione.

In definitiva, poiché l'immobile è caduto in successione per l'intera quota di proprietà, il valore da considerare ai fini del relictum è pari ad Euro 145.900,00.

III.2.1.4.- Anche con riguardo ai beni mobili della B. presso l'unità immobiliare di C. di Bari, in assenza di contestazioni delle parti sul punto, si deve considerare il valore individuato dalla Consulente pari ad Euro 2.750,00 che può, dunque ricomprendersi nel relictum.

II.2.1.5.- Infine, il valore dei saldi attivi del conto corrente e del libretto postale devono essere considerati in proporzione alla quota di contitolarità della de cuius non essendo stata raggiunta alcuna prova in ordine ad una imputabilità diversa da quella presunta ex lege.

Sicché nel relictum deve essere considerata la metà del saldo attivo del conto corrente n. (...) acceso presso B.C. pari ad $(14.497,43/2=)$ Euro 7.248,72 nonché un terzo del saldo del libretto postale n. (...) pari a $(20.814,69/3=)$ Euro 6.938,23.

III.2.1.6.- Complessivamente, dunque, il valore del relictum è pari ad $(75.150,00 + 2.060,00 + 145.900,00 + 2.750,00 + 7.248,72 + 6.938,23 =)$ Euro 240.046,95.

III.2.2.- Quanto ai debiti, come rilevato dalla CTU e in assenza di contestazione delle parti, in atti vi è prova di passività per Euro 5.842,22 (cfr. doc n. 4 fascicolo convenuti).

III.2.3.- Quanto al donatum, in atti non vi è prova né allegazione di alcunché.

III.2.4.- In conseguenza, l'asse ereditario calcolato a norma dell'art. 556 c.c. deve essere considerato pari a $(\text{relictum} - \text{debiti} + \text{donatum, ovverosia Euro } 240.046,95 - \text{Euro } 5.842,22 + \text{Euro } 0 =)$ Euro 234.204,73.

III.3.- Poiché la de cuius è deceduta vedova lasciando superstiti tre figli, in forza del disposto di cui all'art. 537, comma II, c.c., la quota riservata all'attore è pari a due terzi da dividersi per tre (figli) e, dunque, è pari a due noni. Mentre la quota disponibile corrisponde ad un terzo.

A tal proposito, è infondato l'assunto attoreo secondo cui la quota di riserva ad egli spettante sarebbe pari ad un terzo in ragione dell'assenza di prova circa la volontà della defunta di attribuire ai convenuti la cd. quota disponibile. Invero, l'utile esperimento dell'azione di riduzione non vale a mutare il titolo della devoluzione da testamentaria in legittima dovendosi, pertanto, escludere l'applicazione delle quote previste per la successione *ex lege*.

Pertanto la de cuius poteva disporre della quota di $(234.204,73/3=)$ Euro 78.068,24. Mentre la quota di riserva garantita al figlio B., odierno attore, è pari a $(234.204,73 \times 2/9=)$ 52.045,49.

III.3.1.- All'attore è pervenuta per testamento la quota di 3/4 indivisi del fondo rustico in agro di Bari, c.da D., del valore stimato di Euro 2.060,00.

Inoltre, gli è altresì pervenuta la quota parte di un terzo delle somme giacenti su ciascuno dei conti correnti ed imputabili alla de cuius atteso che, in quanto beni esclusi dalle disposizioni testamentarie, la loro devoluzione avviene nel rispetto delle quote previste secondo la successione per legge. E pertanto egli ha ricevuto altresì un terzo della metà del saldo attivo del conto corrente n. (...) acceso presso B.C. pari a $(7.248,72/3=)$ Euro 2.416,24 nonché un terzo del terzo del saldo del libretto postale n. (...) pari a $(6.938,23/3=)$ Euro 2.312,74.

A tal proposito è utile precisare che dette somme sono di spettanza esclusiva dell'attore a prescindere dalla circostanza che egli le abbia materialmente riscosse o che altri ne abbiano la disponibilità (nel qual caso egli ha diritto di pretenderle da chiunque le detenga o da chiunque ne abbia illegittimamente disposto).

In definitiva, all'attore sono stati attribuiti complessivamente beni per un valore di (2.060+2.416,24+2.312,74=) Euro 6.788,98. Conseguentemente, con le disposizioni testamentarie risulta lesa la sua quota di legittima per un controvalore pari ad (52.045,49-6.788,98=) Euro 45.256,51.

IV.4.- Verificata l'esistenza della lesione occorre procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie in misura tale da garantire la reintegrazione in favore dell'attore.

Preliminarmente deve però osservarsi che l'azione di riduzione è personale e, pertanto, nel presente giudizio deve intendersi proposta nei confronti di ciascun convenuto singolarmente considerato. Fermo restando che la riduzione deve avvenire proporzionalmente (ex art. 558 c.c.) e nei limiti della disponibile (ex art. 554 c.c.).

IV.4.1.- Le disposizioni da ridurre sono quelle di assegnazione dei beni nei confronti dei due convenuti e, precisamente: 1) quella di assegnazione in favore di D.F. della metà dell'appartamento in V. pari ad Euro 75.150,00; 2) quella di assegnazione in favore di D.A. dell'appartamento in B.C. pari ad Euro 145.900,00.

La riduzione delle disposizioni deve avvenire sino alla concorrenza del valore della reintegrazione di Euro 45.256,51; e, dovendo avvenire proporzionalmente, ciascun convenuto beneficiario deve vedere ridotta la propria disposizione in maniera tale da mantenere inalterato il rapporto tra i rispettivi valori. Per fare ciò occorre riportare a percentuale il rapporto tra i valori delle disposizioni da ridurre; e poi applicare lo stesso rapporto al valore da reintegrare.

Il rapporto percentuale tra le disposizioni di Euro 75.150,00 ed Euro 145.900,00 si ottiene tramite un calcolo proporzionale tale per cui ogni singola disposizione sta alla relativa somma (id est $75150+145900=221050$) come X sta a 100. Pertanto, la percentuale della disposizione in favore di D.F. è pari al $(75150 : 221050 = X : 100)$ 34,00 %; mentre la percentuale della disposizione in favore di D.A. è pari al $(145900 : 221050 = X : 100)$ 66,00%.

Sicché, la reintegrazione sino alla concorrenza di Euro 45.256,51 deve essere imputata alla quota di D.F. per il 34,00% ovvero per Euro 15.387,21; e alla quota di D.A. per il 66,00% ovvero per Euro 29.869,30.

IV.4.2.- Infine, poiché in ossequio alla natura costitutiva dell'azione le riduzioni devono avvenire in maniera reale, occorre verificare per ogni singola disposizione la percentuale di inefficacia rapportata alla corrispondente riduzione.

IV.4.2.1.- Pertanto, con riferimento alla disposizione con cui D.F. è stato beneficiato della metà della proprietà dell'appartamento in V. con box pertinenziale, l'inefficacia deve essere dichiarata in misura pari al $(15.387,21 : 75150 = X : 100)$ 20,47%. Per l'effetto, a D.B. deve riconoscersi la comproprietà nella misura del 20,47% della metà del compendio immobiliare che a sua volta corrisponde al $(20,47/2=)$ 10,235% dell'intera proprietà dell'immobile (id est 10235/100000). Mentre a D.F. residua il 79,53% della metà, a sua volta pari a $(79,53/2=)$ 39,765% dell'intero (id est 39765/100000).

IV.4.2.2.- Con riferimento alla disposizione con cui D.A. è stata beneficiata della proprietà dell'appartamento in B.C., l'inefficacia deve essere dichiarata in misura pari al $(29.869,30 : 145.900 = X : 100)$ 20,47%.

Per l'effetto, a D.B. deve riconoscersi la comproprietà dell'unità immobiliare in B.C. per una quota pari a 2047/10000; mentre a D.A. residua la quota di 7953/10000.

IV.5.- La domanda di riduzione è pertanto meritevole di accoglimento con conseguente declaratoria di inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima dell'attore nei limiti suindicati.

V.- La domanda di divisione cumulativamente proposta dall'attore può essere decisa nei termini seguenti.

L'inefficacia relativa delle disposizioni testamentarie determina il sorgere dello stato di comunione sui beni che ne sono oggetto. Nel caso di specie, in particolare, occorre distinguere: 1) la comunione sugli immobili in V. esistente tra D.F. e D.B.; e 2) la comunione esistente sull'immobile in B.C. tra D.A. e D.B..

V.1.- Quanto all'appartamento con box pertinenziale in V. sussiste la comunione tra D.B., titolare di una quota pari a 10235/100000, e D.F. titolare della residua quota di 89765/100000. Con la precisazione che per D.F., quanto a 39765/100000, la comproprietà proviene per successione ereditaria a B.L. e, quanto a 50000/100000, la comproprietà gli proviene per precedente successione paterna.

L'immobile di cui trattasi (da considerarsi un unicum in ragione del vincolo di pertinenzialità tra box e appartamento) è indivisibile, come chiarito dalla CTU svolta in corso di causa senza che vi siano state contestazioni delle parti sul punto. Sicché esso deve essere diviso a norma dell'art. 720 c.c. mediante intera attribuzione in favore del maggior quotista D.F. che è tenuto al pagamento in favore di D.B. del valore corrispondente alla quota di 10235/100000. Deve infatti ritenersi che, avendo D.F. domandato sin dall'inizio di poter liquidare in denaro le ragioni dell'attore, egli abbia manifestato il suo consenso anche all'eventuale obbligazione a suo carico ex art. 720 c.c.. Né può essere coltivata la pretesa dell'attore di procedere alla vendita all'asta del bene, atteso che nella divisione di beni ereditari deve preferirsi in primo luogo il conseguimento dei beni in natura da parte dei condividenti.

Quanto alla misura del controvalore da liquidare occorre avere riguardo al valore del bene all'attualità e non - diversamente da quanto accaduto con riferimento alla riduzione - a quello dell'epoca di apertura della successione (cfr. Cass. Civ., 12 dicembre 2017, n. 29733). A tal proposito devono essere considerate le stime fornite dalla Consulente e attualizzate al secondo semestre 2019 (cfr. risposta al quesito 3, pag. 14 della relazione) ovverosia Euro 127.000,00 per l'appartamento ed Euro 14.400,00 per il box pertinenziale, e così per un totale di Euro 141.400,00.

Per l'effetto, la divisione del bene avverrà mediante attribuzione diretta della piena proprietà in favore di D.F. con obbligo in capo a quest'ultimo di pagare in favore di D.B. la somma di $(141.400 \times 10235 / 100000 =)$ Euro 14.472,29.

V.2.- Quanto all'appartamento in B.C. sussiste la comunione tra D.B., titolare di una quota pari a 2047/10000, e D.A. titolare della residua quota di 7953/10000.

L'immobile di cui trattasi è indivisibile, come chiarito dalla CTU svolta in corso di causa senza che vi siano state contestazioni delle parti sul punto. Sicché esso deve essere diviso a norma dell'art. 720 c.c. mediante intera attribuzione in favore della maggior quotista D.A. che è tenuta al pagamento in favore di D.B. del valore corrispondente alla quota di 2047/10000. Deve infatti ritenersi che, avendo D.A. domandato sin dall'inizio di poter liquidare in denaro le ragioni dell'attore, ella abbia manifestato il suo consenso anche all'eventuale obbligazione a suo carico ex art. 720 c.c.. Né può essere coltivata la pretesa dell'attore di procedere alla vendita all'asta del bene, atteso che nella divisione di beni ereditari deve preferirsi in primo luogo il conseguimento dei beni in natura da parte dei dividendi.

Quanto alla misura del controvalore da liquidare occorre avere riguardo al valore del bene all'attualità e non - diversamente da quanto accaduto con riferimento alla riduzione - a quello dell'epoca di apertura della successione (cfr. Cass. Civ., 12 dicembre 2017, n. 29733). A tal proposito devono essere considerate le stime fornite dalla Consulente e attualizzate al secondo semestre 2019 (cfr. risposta al quesito 3, pag. 17 della relazione) ovverosia Euro 160.800,00.

Per l'effetto, la divisione del bene avverrà mediante attribuzione diretta della piena proprietà in favore di D.A. con obbligo in capo a quest'ultima di pagare in favore di D.B. la somma di $(160.800 \times 2047 / 10000 =)$ Euro 32.915,76.

V.3.- Trattandosi di debito di valore, le somme di denaro da corrisondersi in favore dell'attore devono essere maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda giudiziale.

VI.- La domanda risarcitoria con cui l'attore ha domandato il pagamento della somma di Euro 11.678,50 per mancato godimento degli immobili in comproprietà deve intendersi assorbita con il riconoscimento degli interessi sulle somme oggetto dei conguagli. Infatti, deve condividersi con la Suprema Corte che "al legittimario al quale il bene non possa essere restituito e venga reintegrato della quota di riserva per equivalente monetario, con il riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, in quanto gli interessi attribuiti rispondono

alla stessa finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene e, peraltro, il possessore di un bene in forza di un atto a titolo gratuito o di una disposizione testamentaria possiede in virtù di un titolo idoneo a trasferire il dominio, che è originariamente valido e tale rimane fino a quando non sia esercitata l'azione di riduzione, il cui accoglimento ne determina l'inefficacia" (Cass. Civ., 19 dicembre 2017, ordinanza n. 30485).

VII.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico dei convenuti che sono tenuti alla rifusione.

VII.1.- Quanto alle spese, vi è prova di esborsi pari ad Euro 518,00 per C.U., Euro 27,00 per diritti forfettari di copia, Euro 24,06 per notifiche ed Euro 15,00 visure. E così per complessivi Euro 584,06.

Quanto ai compensi la loro liquidazione viene effettuata come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 2014 ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da Euro 26.000,00 ad Euro 52.000,00 (così individuato in base al valore della causa corrispondente a quello della lesione).

VII.2.- A norma dell'art. 97 c.p.c. ciascun convenuto soccombente è tenuto alla rifusione in misura proporzionale al rispettivo interesse nella causa da parametrarsi alla percentuale di imputazione della riduzione.

Sicché D.F. sarà tenuto alla rifusione del 34% delle spese; mentre D.A. sarà tenuta alla rifusione del 66%.

VI.3.- Le spese di CTU, già provvisoriamente poste a carico di tutte le parti in solido con decreto del giudice istruttore del 07.05.2021, nel rapporto interno tra le parti restano a carico di D.F. per il 34% e di D.A. per il 66%.

P.Q.M.

il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 12600/2018 instaurato da D.B. con atto di citazione notificato il 30.08.2018 nei confronti di D.F. e D.A., disattesa ogni altra questione, così provvede:

1) ACCOGLIE per quanto di ragione l'azione di riduzione delle disposizioni di cui al testamento pubblico di B.L. del (...) (rogato per Notar C.M. in B., Rep. n. (...) degli atti di ultima volontà e registrato con verbale del medesimo rogante del 19.11.2015, Rep. (...), Racc. (...)) e per l'effetto:

- DICHIARA l'inefficacia parziale, per la misura del 20,47%, della disposizione in favore di D.F. avente ad oggetto la metà astratta dell'appartamento sito in V., alla Piazza F. di S. n. 4, con pertinenziale box al piano interrato;

- DICHIARA l'inefficacia parziale, per la misura del 20,47%, della disposizione in favore di D.A. avente ad oggetto la piena proprietà del fabbricato sito in C. di B. (B.) alla via alla via S. n. 46;

2) DISPONE lo scioglimento della comunione sull'appartamento sito in V., alla Piazza F. di S. n. 4 (in NCEU al foglio (...), particella (...), sub (...), cat. (...)), con pertinenziale box al piano interrato (in NCEU al foglio (...), particella (...), sub (...), cat. (...)) e per l'effetto:

- ne ATTRIBUISCE a D.F. l'intera piena proprietà;

- DISPONE a carico di D.F. l'obbligo di pagare in favore di D.B., a titolo di conguaglio, la somma di Euro 14.472,29 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 30.08.2018 e sino all'effettivo soddisfo;

3) DISPONE lo scioglimento della comunione sull'appartamento sito in C. di B. (B.) alla via alla via S. n. 46 (in NCEU al foglio (...), particella (...), sub 1, zona cens. 3, cat. (...)) e per l'effetto:

- ne ATTRIBUISCE a D.A. l'intera piena proprietà;

- DISPONE a carico di D.A. l'obbligo di pagare in favore di D.B., a titolo di conguaglio, la somma di Euro 32.915,76 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 30.08.2018 e sino all'effettivo soddisfo;

4) CONDANNA D.F. alla rifusione del 34% di spese e competenze di giudizio che, nella misura intera, si liquidano in Euro 7.838,06 (di cui Euro 584,06 per esborsi) oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge; pagamento da eseguirsi in favore dell'Avv. Francesca Fucilli dichiaratasi anticipataria;

5) CONDANNA D.A. alla rifusione del 66% di spese e competenze di giudizio che, nella misura intera, si liquidano in Euro 7.838,06 (di cui Euro 584,06 per esborsi) oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge; pagamento da eseguirsi in favore dell'Avv. F.F. dichiaratasi anticipataria;

6) DISPONE che, nel rapporto interno tra le parti del giudizio, le spese di CTU siano definitivamente poste a carico di D.F. per il 34% e di D.A. per il 66%.

Conclusione

Così deciso in Bari, camera di consiglio del 17 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2023.